

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI

DEL 30 MARZO 2021

L'anno 2021, il giorno 30 del mese di marzo alle ore 16,00 a Roma presso lo studio dell'Avv. Giovanni Culla, a seguito di conforme invito, si è riunita l'Assemblea straordinaria degli Associati dell'Associazione Cuore Onlus con sede in Roma, via Germano Sommeiller 12.

Ai sensi dello Statuto assume la presidenza, il Presidente Dott.ssa Alla Shegelman che chiama a fungere da segretario, con il consenso dell'Assemblea, il sig. Giampaolo Iacoangeli e constatato e dato atto:

- che sono presenti:
- il Consiglio Direttivo nella persona dei signori:
 - Presidente: Alla Shegelman
 - Vicepresidente: Angelina Massaro
 - Consigliere: Giampaolo Iacoangeli

(numero 9 soci in proprio o per delega su un totale di soci 15 (come da Libro soci alla data odierna).

Il Presidente

PREMETTE

- che l'assemblea odierna risulta regolarmente convocata alle ore 16,00;
- che sono legittimamente intervenuti 3 membri del Consiglio Direttivo in carica;
- che sono legittimamente intervenuti, in proprio o per regolari deleghe che restano acquisite agli atti sociali, i seguenti soci:

- Socio Alla Shegelman
- Socio Angelina Massaro
- Socio Giampaolo Iacoangeli
- Socio Rosa Pierno con delega a Angelina Massaro
- Socio Patrizia Navarra con delega a Angelina Massaro
- Socio Domenica Rullo con delega a Giampaolo Iacoangeli
- Socio Alessia Iacoangeli con delega a Giampaolo Iacoangeli
- Socio Giulia Macellari con delega a Alla Shegelman
- Socio Alessandro Antonelli con delega a Alla Shegelman

- che è presente l'Avvocato Giovanni Culla per le modifiche allo statuto dell'Associazione per l'adeguamento al Codice del Terzo Settore.
- che pertanto l'Assemblea di cui al presente verbale deve ritenersi regolarmente costituita;
- che gli intervenuti sono a conoscenza della materia da trattare;



Dichiara

la presente assemblea validamente costituita e atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifiche allo Statuto per adeguamento alla riforma del Codice del Terzo Settore;
2. Varie ed eventuali.

Primo punto posto all'ordine del giorno

Passando alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente dott.ssa Alla Shegelman, la quale espone all'assemblea la necessità di adottare un nuovo statuto sociale per adeguarlo alla normativa del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni) in modo da potersi iscrivere nell'istituendo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), considerato che la nuova normativa sul Terzo Settore ha abrogato le disposizioni di cui agli articoli da 10 a 29 del D.lgs. 460/1997, e di conseguenza la qualifica di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS).

L'Associazione Cuore ONLUS assumerà quindi l'acronimo di ODV (Organizzazione Di Volontariato) al posto di ONLUS.

Il Presidente dà lettura del testo del nuovo statuto dell'Associazione soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni e propone, quindi, all'assemblea lo statuto nel suo nuovo testo.

L'assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità,

DELIBERA

Di approvare il nuovo statuto sociale, come proposto dal Presidente, che si allega al presente verbale come allegato "A" per formare parte integrante e sostanziale.

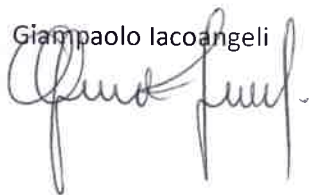
Varie ed eventuali

Passando al punto due dell'ordine del giorno, l'assemblea constata che non ci sono elementi significativi da trattare.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, e nessuno chiedendo la parola, il Presidente scioglie l'assemblea alle ore 19.30 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Gianpaolo Iacoangeli



IL PRESIDENTE

Alla Shegelman



Allegato "A" al verbale di Assemblea straordinaria del 30 marzo 2021

STATUTO

dell'Associazione "CUORE ODV"

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

Articolo 1

Denominazione e sede

È costituita l'Associazione denominata "CUORE ODV", con sede sociale nel Comune di Roma, via Germano Sommeiller n. 12.

La sede potrà essere trasferita, con la limitazione di cui al successivo art. 2, con delibera dell'Assemblea degli associati.

L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Organizzazione di Volontariato ai sensi dell'articolo 32 e seguenti del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

Articolo 2

Finalità dell'Associazione

L'Associazione si impegna affinché sia attuato il diritto di ogni bambino ad essere considerato una persona unica ed irripetibile e ad avere una famiglia accogliente, matura, completa.

L'Associazione si impegna a svolgere attività:

- di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa di cui all' articolo 5 lettera d) del Codice del Terzo Settore;
- di organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 lettera i) del Codice del Terzo Settore;
- di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa di cui all' articolo 5 lettera l) del Codice del Terzo Settore;
- di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o integrazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 lettera u) del Codice del Terzo Settore;
- di cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, di cui all' articolo 5 lettera x) del Codice del Terzo Settore;
- di promozione dei diritti dell'infanzia abbandonata in difficoltà, in accordo con le istituzioni dei paesi stranieri ed anche in collaborazione con le organizzazioni non governative;
- di attuazione del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei paesi di provenienza dei minori nel rispetto della

carta dei diritti dell'uomo e del bambino.

L'Associazione si impegna ad operare affinché nessun genitore, in nessuna parte del mondo, sia costretto ad abbandonare il proprio figlio, promuovendo iniziative atte a sensibilizzare l'opinione pubblica, gli operatori sociali, i mass-media.

L'Associazione ha lo scopo di favorire ogni azione che tenda a dare una famiglia a bambini che ne siano privi, indipendentemente da condizioni etniche, razziali, sociali, religiose, sesso o età.

L'Associazione non ha e non opera pregiudiziali discriminazioni nei confronti di persone che aspirano all'adozione, ivi comprese discriminazioni di tipo ideologico e religioso.

L'Associazione, avvalendosi dell'apporto di professionisti in campo sociale, giuridico e psicologico, sostiene le famiglie adottive prima, durante e dopo l'adozione, verificando che l'adozione avvenga sempre nell'assoluto rispetto delle legislazioni vigenti e dei più rigorosi principi etici, fornendo ai genitori tutti gli elementi necessari non solo per l'ingresso del bambino nella nuova famiglia, ma anche per una crescita armonica del nuovo tessuto sociale.

L'Associazione collabora con i servizi delle regioni e degli enti locali e con altri enti o associazioni che operano nel territorio nazionale per l'adozione internazionale promuovendo, eventualmente, protocolli operativi e/o convenzioni.

L'Associazione promuove direttamente, o in collaborazione con altri enti, attività di formazione per quanti operino e intendano operare nel campo dell'adozione.

L'Associazione cura le procedure di adozione internazionale; a tal fine richiede agli aspiranti genitori, che abbiano ottenuto il decreto di idoneità previsto dalla legislazione vigente, di conferire uno specifico incarico fornendo informazioni sulle procedure che l'Associazione segue e sulle prospettive di adozione.

Gli aspiranti adottanti, che intendano avvalersi del supporto dell'Associazione, dovranno accettare le procedure adottionali vigenti, predisposte secondo le normative nazionali e internazionali, nonché il regolamento o i regolamenti interni e il Codice di comportamento etico, questi ultimi ove predisposti dal Consiglio Direttivo dell'Associazione ai sensi del successivo art. 3, impegnandosi ad osservarli.

L'Associazione per il perseguimento delle indicate finalità può svolgere la sua attività su tutto il territorio nazionale.

A tal fine predispone la struttura organizzativa di base con sede legale e sede operativa nella Regione Lazio, con la facoltà di estendere la propria operatività in altre Regioni, anche mediante accordi e convenzioni con Associazioni e/o Enti locali.

L'Associazione, al fine di operare per l'attuazione delle proprie finalità nei paesi stranieri, si avvale di corrispondenti locali, professionisti qualificati e riconosciuti dalle Autorità locali e

associazioni di volontariato e/o Missionari, secondo le modalità disciplinate dalle normative italiane ed estere di riferimento.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

La presente Associazione viene comunque costituita quale Associazione di Volontariato ai sensi dell'articolo 32 e seguenti del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117. L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Articolo 3

Statuto e regolamento

L'Associazione "CUORE ODV" è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il presente Statuto prevede espressamente il divieto di svolgere attività diverse da quelle tipiche delle ODV, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, come impone l'articolo 5 e seguenti del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

Ulteriori aspetti relativi all'organizzazione ed alle attività dell'Associazione possono essere disciplinati da uno o più regolamenti interni e/o da un Codice di comportamento etico redatti, in armonia con il presente Statuto, dal Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei Probiviri e debitamente approvati dall'Assemblea.

Articolo 4

Modifiche dello Statuto

Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione dell'Assemblea da adottarsi con il voto favorevole del 60% (sessanta per cento) degli associati.

ASSOCIATI

Articolo 5

Ammissione

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e/o giuridiche, enti e/o associazioni che condividono le finalità dell'Associazione e si impegnano a realizzarle.

Per l'ammissione ad associato il richiedente dovrà presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo completa di tutti gli elementi

previsti dal regolamento interno, ove esistente, o dal Consiglio Direttivo, il quale delibererà entro il 31 dicembre di ogni anno. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Gli associati devono versare annualmente, entro il 31 (trentuno) gennaio di ogni anno, la quota associativa stabilita dall'organo preposto.

Articolo 6

Diritti

Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.

Gli associati hanno il diritto di frequentare i locali dell'Associazione, di servirsi della documentazione e del materiale di studio in possesso dell'Associazione previa richiesta al rappresentante legale e sua autorizzazione; essi hanno inoltre il diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione entro 20 giorni dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Tra i Soci vige comunque una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

A tal fine è espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 7

Doveri

Gli associati devono svolgere attività a favore dell'Associazione senza fini di lucro, salvo la possibilità di rimborso delle spese sostenute ove consentito dalla normativa di legge - presente e/o futura - in materia di ODV.

Il comportamento verso gli altri associati ed all'esterno dell'Associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede e in ogni caso devono essere rispettati il presente Statuto, i regolamenti interni ed il Codice di comportamento se esistenti.

Articolo 8

Esclusione

La qualità di associato si perde per decesso, per dimissioni, morosità o indegnità.

Il decesso sarà comprovato, a tutti gli effetti del presente Statuto, dal certificato di morte dell'associato deceduto che sarà cura degli eredi inviare al Consiglio Direttivo.

Le dimissioni saranno valide a partire da 15 (quindici) giorni successivi alla loro presentazione e pertanto sino a tale data il socio dimissionario sarà tenuto al rispetto del presente Statuto e degli eventuali regolamenti e codice di comportamento.

La morosità viene dichiarata dal Consiglio Direttivo decorsi due mesi dal termine ultimo stabilito per il versamento della quota annuale.

L'esclusione dall'Associazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi nei confronti dell'associato che contravvenga ai doveri indicati nel presente Statuto, delibera preceduta dall'esame del caso da parte del Collegio dei Probiviri il quale dovrà richiedere preventivamente all'associato eventuali giustificazioni (sempre in forma scritta al suo domicilio indicato all'atto di iscrizione) almeno trenta giorni prima della data di convocazione del Consiglio Direttivo che dovrà deliberare sulla proposta di esclusione.

Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Articolo 9

Organi

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente del Consiglio Direttivo e dell'Associazione ed il Vice Presidente;
4. il Collegio dei Probiviri;
5. il Collegio dei Revisori.

ASSEMBLEA

Articolo 10

L'Assemblea è composta da tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in caso di sua assenza o impedimento, nell'ordine dal Vice Presidente, dal Consigliere più anziano o dalla persona indicata dall'Assemblea.

Articolo 11

Convocazione

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione mediante avviso - contenente la data, il luogo e l'ora della riunione sia per la prima che seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno - affisso presso la sede legale e le eventuali sedi operative dell'Associazione o mediante fax, posta elettronica, PEC o lettera inviati all'indirizzo che risulta dal Registro degli Associati, il tutto almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.

In caso di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata mediante fax, posta elettronica, PEC o lettera inviati all'indirizzo che risulta dal Registro degli Associati almeno 2 (due) giorni prima del giorno fissato per la seduta.

L'Assemblea Ordinaria: a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali; b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; c) approva il bilancio consuntivo e (quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno) il bilancio sociale; d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; e) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione; f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea Straordinaria: a) delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto; b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione; c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori, sulla nomina di un eventuale Presidente Onorario sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e Statuto, su tutto quanto demandato all'Assemblea per legge o per Statuto, nonché su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

L'Assemblea è convocata:

- almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione.

- entro trenta giorni prima della scadenza del mandato degli organi dell'Associazione al fine di eleggere i nuovi organi.

Articolo 12

Validità dell'Assemblea

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare mediante delega, da conferirsi esclusivamente ad altri associati anche se membri del Consiglio.

La delega ai membri del Consiglio non può essere conferita per le assemblee aventi ad oggetto l'approvazione del bilancio e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri.

Ciascun associato non può avere più di cinque deleghe.

L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 13

Votazioni

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, salvo quanto previsto dal precedente art. 4 in ordine alle delibere concernenti la modifica del presente Statuto.

Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile.

Articolo 14

Verbalizzazione

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale, redatto da un componente dell'Assemblea nominato dalla stessa quale Segretario, sottoscritto da quest'ultimo e dal Presidente dell'Assemblea.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- è composto da un numero dispari di membri da 3 (tre) a 7 (sette) eletti dall'Assemblea tra gli associati ovvero indicati, tra i propri associati, dalle Organizzazioni di Volontariato associate e dura in carica tre anni;

- si riunisce validamente con la presenza di almeno i 2/3 dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza del voto dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente, nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza;

- è convocato dal Presidente, con le medesime modalità di cui al 1° comma del precedente art. 11, mediante avviso scritto - contenente la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno - da recapitarsi a tutti i consiglieri almeno 3 (tre) giorni prima della riunione;

- è presieduto dal Presidente o, in caso di suo impedimento o assenza, dal Vice Presidente.

I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili, a loro non è dovuto alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione e nominano tra loro il Presidente e il Vice Presidente.

Articolo 16

Compiti e poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- formula gli indirizzi programmatici dell'attività dell'Associazione rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'Assemblea;

- ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ad eccezione di quanto la legge e il presente Statuto riservano all'Assemblea dell'Associazione;

- delibera sulla accettazione di erogazioni, donazioni e lasciti;

- cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo formati dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente da sottoporre all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni;

- può proporre all'Assemblea la nomina di un Presidente Onorario;

- redige gli eventuali regolamenti interni e codice di comportamento etico da sottoporre alla delibera dell'Assemblea;

- determina il valore della quota associativa annuale.

Articolo 17

Funzione del Presidente

Al Presidente dell'Associazione:

- spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio;

- possono essere delegate dallo stesso Consiglio Direttivo, al quale il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, alcuni poteri di ordinaria e/o straordinaria amministrazione anche in riferimento a quanto previsto dagli artt. 25 e 26.

Il Presidente:

- in casi eccezionali di necessità e urgenza può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve entro otto giorni convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato;

- convoca e presiede l'Assemblea;

- convoca e presiede il Consiglio Direttivo curando l'esecuzione delle relative deliberazioni;

- sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e ne promuove, di concerto con il Consiglio Direttivo, la riforma ove se ne presenti la necessità.

- per gli impegni di spesa superiori ad euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) deve comunque essere previamente autorizzato dal Consiglio Direttivo;

- in caso di impedimento o assenza è sostituito dal Vice Presidente.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 18

Il Collegio dei Probiviri, composto da 3 (tre) membri eletti tra gli associati dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei presenti, dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Al Collegio potranno rivolgersi gli associati:

- nel caso di controversie sociali insorte tra loro, tra questi e l'Associazione o i suoi Organi;

- relativamente a qualsiasi comportamento di associati non conforme alle finalità dell'Associazione stessa;

- in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di qualsiasi altra giurisdizione.

Essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura.

Il loro lodo sarà inappellabile.

Il Collegio dei Probiviri nella sua prima riunione elegge nel suo seno il Presidente.

ORGANO DI CONTROLLO REVISORE LEGALE DEI CONTI

Articolo 19

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in

particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al Registro dei Revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

RISORSE ECONOMICHE

Articolo 20

Patrimonio

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili, immobili e mobili registrati che potranno diventare di proprietà dell'Associazione;
- b) dai fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio, fatto salvo il principio che l'Associazione non persegue scopi di lucro;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere utilizzati unicamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative;
- b) dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o della

partecipazione ad esse;

c) da ogni altra entrata, anche di carattere saltuario, che concorra ad incrementare l'attività associativa, contributi liberali elargiti a sostegno dei fini associativi da persone, Enti, Associazioni, Società.

Eventuali entrate finalizzate a specifiche iniziative sviluppate all'interno dell'Associazione potranno essere utilizzate soltanto per l'attuazione dell'iniziativa in oggetto.

La gestione del complesso associativo in toto (sede, segreteria, pubblicazioni, convegni, delegazioni, ecc.) potrà essere finanziata esclusivamente dalle quote associative, da iniziative finalizzate soltanto alla gestione dei contributi generici o comunque finalizzati alla gestione dell'Associazione stessa.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in un apposito inventario depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli associati.

Articolo 21

Contributi

I contributi degli associati sono costituiti dalla quota annuale come sopra determinate.

La quota e qualsiasi contributo associativo sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili.

Articolo 22

Erogazioni, donazioni e lasciti

Il Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione:

- accetta le erogazioni liberali in denaro e le donazioni, nonché i lasciti testamentari con beneficio di inventario;
- delibera sulla loro utilizzazione se del caso in conformità a quanto determinato dal donante o dal testatore.

IL BILANCIO

Articolo 23

L'Associazione si impegna ad assicurare una gestione contabile assolutamente trasparente per l'espletamento delle procedure di adozione.

Il bilancio dell'Associazione è annuale e si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro il 10 aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente da sottoporre all'Assemblea degli associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio

di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

SCIoglimento

Articolo 24

Devoluzione dei beni

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

COLLABORATORI E DIPENDENTI

Articolo 25

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito Registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 33 comma 1 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

Articolo 26

Dipendenti

L'Associazione può assumere dipendenti previa delibera del Consiglio Direttivo.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 27

Disposizioni finali

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro Unico

Nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Firmato: Alla Shegelman

*Alla Shegelman*

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE III DIREZIONE Lazio Territorio Albano Laziale	
1373	
38	
21 MAG 2021	
Visto e espresso	
	
	